



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Lega Navale Italiana (di seguito denominata LNI) con sede e domicilio in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 54 Codice Fiscale e Partita Iva n. 01078730585, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente Nazionale, Amm. Sq. (a) Donato Marzano

E

Fondazione Marevivo ETS (di seguito denominata MAREVIVO), con sede e domicilio in Roma, Scalo de Pinedo Lungotevere Arnaldo da Brescia, Codice Fiscale 06922630584 e Partita Iva 01647171006, agli effetti del presente atto rappresentato dalla Presidente pro-tempore, dott.ssa Rosalba Laudiero Giugni

PREMESSO CHE:

LNI

- fondata il 2 giugno 1897 a La Spezia, è ente di diritto pubblico non economico a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. È sottoposta alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per i profili di rispettiva competenza ed è Ente preposto a servizi di pubblico interesse;
- promuove e sostiene le attività di salvaguardia e monitoraggio dell'ambiente marino, costiero e delle acque dolci, nelle sedi della LNI con gli iscritti e la popolazione, presso le scuole e in collaborazione con enti e istituzioni;
- organizza e aderisce a iniziative e programmi di ricerca scientifica, anche in collaborazione con enti e università, in coordinamento con il Centro Culturale Ambientale, comitato tecnico-scientifico della Presidenza Nazionale.

MAREVIVO

- è una fondazione ambientalista senza scopo di lucro, che ha come scopo esclusivo la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente in Italia e all'estero, con particolare riferimento all'ambiente marino;
- si prefigge la finalità di stimolare, promuovere, collaborare e concorrere alla diffusione del rispetto per l'ambiente in particolare modo quello marino, attraverso il coinvolgimento dei cittadini in un percorso di consapevolezza e responsabilizzazione;
- elabora, promuove e realizza iniziative e progetti nel campo dell'educazione ambientale con l'obiettivo di creare una generazione consapevole e cosciente dei rischi in cui incorre il sistema "ambiente" e un background di nozioni capaci di fronteggiare le richieste derivanti dai cambiamenti e dalle problematiche ambientali.

Le Parti hanno reciproco interesse a svolgere in collaborazione sinergica, attività di sensibilizzazione dei cittadini su temi quali la tutela degli ambienti marini e delle specie protette e sulla presenza di pressioni che minacciano la biodiversità, attraverso anche attività di monitoraggio e raccolta dati, a supporto anche dei programmi di monitoraggio nazionali condotti dalle istituzioni preposte.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2 (Oggetto)

La presente Convenzione è finalizzata a favorire la collaborazione tra LNI e MAREVIVO per il raggiungimento di finalità di comune interesse in merito ad attività mirate di salvaguardia e monitoraggio dell'ambiente marino, costiere e delle acque interne attraverso progetti specifici che verranno coordinati a livello centrale e realizzati dalle rispettive strutture periferiche.

Tra gli obiettivi dell'accordo rientrano la realizzazione di una pubblicazione congiunta sui temi della cultura del mare e della protezione ambientale, rivolta in particolare ad un pubblico giovanile e in età scolare, ed il rafforzamento delle sinergie a livello territoriale tra Sezioni/Delegazioni della Lega Navale Italiana e Delegazioni di Marevivo, quest'ultimi regolati secondo specifici accordi a livello locale.

Con la sottoscrizione della Convenzione, MAREVIVO accetta di aderire in qualità di partner del programma della LNI "Mare di legalità", senza oneri aggiuntivi a quelli previsti dal presente Protocollo d'intesa e in via non esclusiva.

Con la sottoscrizione della Convenzione, LNI accetta di aderire alla campagna "Only One" promossa da MAREVIVO, senza oneri aggiuntivi a quelli previsti dal presente Protocollo d'intesa.

LNI autorizza MAREVIVO ad utilizzare il proprio logo sul sito www.marevivo.it.

MAREVIVO autorizza LNI ad utilizzare il proprio logo sul sito www.leganavale.it.

LNI si riserva di valutare, a seconda dell'iniziativa specifica, la concessione del logo e del proprio supporto operativo e logistico con strutture, mezzi e soci alle attività della Divisione Vela di Marevivo e per le attività di educazione ambientale.

ART. 3 (Oneri)

Le Parti convengono che la presente convenzione sia svolta a titolo non oneroso.

Ciascuna Parte sosterrà le spese vive per il proprio personale o ristorerà le spese alla controparte derivanti dall'utilizzo di personale, mezzi e strutture eventualmente coinvolte nello svolgimento della collaborazione prevista dalla presente Convenzione, secondo specifici accordi preventivi tra le Parti.

Eventuali richieste di sponsorizzazione a copertura delle spese derivanti da attività congiunte dovranno essere concordate tra le parti e coordinate tra i rispettivi uffici competenti.

ART. 4 (Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione ed ha durata di tre anni. Eventuali modifiche dovranno essere prodotte entro il termine di scadenza della Convenzione mediante apposito atto sottoscritto dalle Parti.

ART. 5 (Referenti della Convenzione)

Il Referente della Convenzione per MAREVIVO è Raffaella Giugni

Il Referente della Convenzione per LEGA NAVALE ITALIANA è il Vicepresidente, ammiraglio Luciano Magnanelli.

ART. 6 (Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi ed utilizzare i mezzi necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

ART. 7 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, 9 nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB). Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente Convenzione, in relazione attività di trattamento di dati personali che potranno discendere dall'attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

ART. 8 (Comunicazione e promozione delle attività)

Le Parti si impegnano a garantire reciproca visibilità sul materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario utilizzato per la comunicazione e la promozione delle attività congiunte, anche via web e social media, con la possibilità di riproduzione di contenuti sui rispettivi canali di comunicazione regolati secondo specifici accordi tra le Parti. Il raccordo sulle attività di comunicazione e promozione dovrà avvenire tra i rispettivi uffici di competenza.

ART. 9 (Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà di entrambe le Parti che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore. I risultati derivanti da attività svolte in modo congiunto, di comune accordo, potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alle Parti ed alla presente Convenzione.

ART. 10 (Recesso)

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC).

ART. 11 (Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 12 (Risoluzione delle controversie)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione del Foro di Roma.

ART. 13 (Protezione dei dati personali)

Le parti si impegnano reciprocamente al rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali "GDPR" e si danno reciprocamente atto di essersi scambiate l'informativa ivi prevista dall'art. 13 in relazione al reciproco trattamento dei dati personali.

Le parti dichiarano di aver preso esatta visione delle condizioni generali di accordo di cui sopra, con particolare attenzione alle condizioni di cui all'ART. 12 (Risoluzione delle controversie), sopra riportate, le cui clausole – oggetto di specifica trattativa – si intendono accettate a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt., 1341 e 1342 cod. civ. 21.


LEGA NAVALE ITALIANA

Presidente Nazionale
Amm. Sq. (a) Donato Marzano



MAREVIVO ONLUS

Presidente
Dott.ssa Rosalba Laudiero Giugni



Luogo e data

ROMA, 8 APRILE 2024